

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2022, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe). (23R00043) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2022, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà). (23R00044)..... Pag. 2

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2022, n. 25.

Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale. (23R00064)..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2022, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo). (23R00065)..... Pag. 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2022, n. 0112/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità). (23R00056).... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2022, n. 0114/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). (23R00057)..... Pag. 12


REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2022, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie. (23R00074)..... Pag. 16

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17.

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. (23R00075)..... Pag. 34





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2022, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 41 del 2 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe), dopo le parole: «in armonia con quanto stabilito» sono inserite le seguenti: «dalla normativa statale in materia di gestione del rischio valanghivo e».

2. Il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2010 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) svolge attività di supporto per il funzionamento delle CLV e promuove la realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.»

3. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in deroga a quanto previsto dalla medesima legge regionale».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Le CLV sono organi consultivi di supporto ai comuni e alla regione per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di rischio sul territorio di competenza.»

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) predispongono e aggiornano il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del rischio valanghivo sul territorio di competenza;»;

b) alle lettere b) e c), la parola: «pericolo» è sostituita dalla seguente: «rischio»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) trasmettono, utilizzando l'apposita piattaforma informatica regionale di cui all'art. 5, comma 6-bis, i dati raccolti e i pareri espressi alle strutture regionali competenti, individuate con la deliberazione di cui al comma 3;».

3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2010 è sostituita dalla seguente:

«c) stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di utilizzo dei finanziamenti agli enti locali e al CELVA e determina gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.»

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2010, le parole: «quali, in particolare, l'ANAS S.p.a. e le Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz;»;

b) la lettera o) è abrogata;

c) alla lettera q), le parole: «e Gressan» sono sostituite dalle seguenti: «, Gressan, Fènis e Pollein».

Art. 4.


Modificazioni all'art. 4

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per la CLV di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), la cui composizione massima è di quattro guide alpine».

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2010, la parola: «pericolo» è sostituita dalla seguente: «rischio».

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2010 è sostituito dal seguente:

«5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA) o di altro titolo equipollente o, in subordine, di comprovata esperienza in materia di neve e valanghe. In ogni caso, il possesso del predetto titolo è obbligatorio per la maggioranza dei componenti di ogni singola CLV.»



Art. 5.

Modificazioni all'art. 5

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2010 è sostituita dalla seguente: «Nomina, funzionamento e strumenti operativi delle CLV».

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2010 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più comuni, allo scioglimento di uno dei consigli comunali dei comuni convenzionati, gli stessi devono pronunciarsi in merito alla conferma della CLV o nominarne una nuova, nello stesso termine di cui al comma 1.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2010, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fornire uno strumento gestionale tecnico, operativo e amministrativo per le attività delle CLV, la regione, con il supporto del CELVA, rende disponibile l'apposita piattaforma informatica regionale.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2010, la parola: «organizza» è sostituita dalla seguente: «promuove».

Art. 7.

Modificazione all'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/2010, le parole: «di cui all'art. 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente legge».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le commissioni locali valanghe (CLV) di cui alla legge regionale n. 29/2010, costituite e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 29/2010, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), provvedono a integrare la composizione della relativa CLV, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2010, come modificata dall'art. 4, comma 1.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 luglio 2022

Il presidente: LAVEVAZ

(Omissis)

23R00043

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2022, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 41 del 2 agosto 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17

1. Il titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà), è sostituito dal seguente: «Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».

Art. 2.

Modificazione all'art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:


«2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.».



2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 17/2007, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono escluse dall'aiuto le imprese soggette a un ordine di riscossione pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società di capitali qualora abbiano perso, nel corso degli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ovvero quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) le società in cui almeno uno dei soci abbia la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società in qualsiasi forma costituite qualora siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure soddisfino le condizioni previste dalla vigente normativa per l'avvio nei loro confronti di una tale procedura.».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. 17/2007 sono abrogati.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 3-bis

1. Alla fine del capo I della l.r. 17/2007, dopo l'art. 3, come modificato dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Natura degli aiuti concessi*). — 1. Coerentemente con quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato, gli interventi di cui alla presente legge sono ammissibili solo se ne è dimostrata la conformità a ciascuno dei seguenti criteri:

a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune;

b) necessità dell'intervento pubblico;

c) adeguatezza della misura in riferimento all'obiettivo di interesse comune;

d) effetto di incentivazione;

e) proporzionalità della misura;

f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

g) trasparenza dell'aiuto.

2. Gli aiuti possono essere concessi a favore di beneficiari la cui uscita dal mercato provocherebbe conseguenze economiche e sociali significativamente negative per altre imprese aventi importanti collegamenti reciproci, per un intero settore o per tutto il sistema economico regionale.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 4

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

«3-bis. I piani di cui al comma 3 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.».

2. Il comma 7 dell'art. 4 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«7. I finanziamenti a tasso agevolato e le garanzie sono prestati dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.a.).».

3. Al comma 8 dell'art. 4 della l.r. 17/2007, le parole: «1° ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2014».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 17/2007, come modificato dall'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Aiuti temporanei per la ristrutturazione*). — 1. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che possono completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione.


2. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione semplificato nel quale siano elencate le azioni che l'impresa è tenuta ad adottare per ripristinare la sua redditività a lungo termine.

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'art. 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a diciotto mesi dall'erogazione, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia. Il tasso è aumentato di 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.



7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.a.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Aiuti per la ristrutturazione*). — 1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e ristrutturare la propria attività aziendale, nonché di diversificare la propria offerta verso nuove attività al fine di ripristinare la redditività anche attraverso la riconversione delle attività non più redditizie così da tornare competitive sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.

4. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

5. Gli aiuti consistono in:

- a) finanziamenti a tasso agevolato;
- b) garanzie in favore del ceto bancario;

c) contributi a fondo perduto concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Dopo l'art. 5 della l.r. 17/2007, come sostituito dall'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Finanziamenti*). — 1. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), sono concessi per una durata massima di cinque anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.

2. Possono essere ammesse al finanziamento le iniziative dirette:

a) alla riorganizzazione del personale, quali forme di incentivazione all'esodo, aiuti al trasferimento o corsi di formazione e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione dei soggetti coinvolti in operazioni volte al contenimento del costo del lavoro;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse al finanziamento al netto di eventuali misure specifiche di sostegno di provenienza statale o comunitaria.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I finanziamenti sono prestatati dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.a., a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 15.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 5-ter

1. Dopo l'art. 5-bis della l.r. 17/2007, introdotto dall'art. 9, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (*Garanzie*). — 1. La garanzia di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), è concessa a favore dell'intermediario finanziario coinvolto per una durata massima di cinque anni e non può superare il 60 per cento dell'importo dell'intervento.

2. La garanzia può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 5.000.000.

3. La garanzia può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente, suoi soci e terzi garanti.

4. La garanzia si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione dei debitori principali.

5. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.a., a valere sul fondo di garanzia di cui all'art. 17.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 5-quater

1. Dopo l'art. 5-ter della l.r. 17/2007, introdotto dall'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 5-quater (*Contributi*). — 1. I contributi di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), sono concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

2. L'importo massimo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ammissibile per un importo minimo di euro 5.000 e un ammontare massimo pari ad euro 50.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.



4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.»

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 7

1. L'art. 7 della l.r. 17/2007 è abrogato.

Art. 13.

Modificazioni all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale apporto finanziario deve essere esente da altri aiuti di provenienza pubblica, reale ed effettivo, escludendo la possibilità di considerare eventuali profitti attesi, quali i flussi di cassa e ammortamenti ai sensi degli orientamenti europei di riferimento.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 17/2007, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso, gli aiuti a copertura delle perdite possono essere concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti, in modo che gli azionisti, i partner e i soci esistenti, nonché, ove necessario, i creditori subordinati assorbano integralmente le perdite.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 9-bis

1. Dopo l'art. 9 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Modifiche al piano di ristrutturazione*). — 1. In caso di necessità il piano di ristrutturazione può essere modificato sulla base della disposizione di cui alla sezione 7.2.2. della Comunicazione della Commissione in data 31 luglio 2014.»

Art. 15.

Modificazioni all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 17/2007, dopo le parole: «apposito piano», sono inserite le seguenti: «o di sua intercorsa modifica».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.a. per la concessione degli interventi di cui agli articoli 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater.»

Art. 16.

Modificazione all'art. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.a., un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4-bis, nonché dei finanziamenti di cui all'art. 5-bis.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 16

1. L'art. 16 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia*). — 1. I fondi di cui agli articoli 15 e 17 sono alimentati dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge e appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4-bis, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 5-bis;

c) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'art. 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'art. 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 17

1. L'art. 17 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Fondo di garanzia*). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.a., un fondo per la concessione delle garanzie di cui agli articoli 4, 4-bis e 5-ter.»

Art. 19.

Inserimento dell'art. 17-bis


1. Dopo l'art. 17 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Clausola valutativa*). — 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni fornite da FINAOSTA S.p.a., presenta, con periodicità biennale, una relazione alla Commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione.

3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;



b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo dei fondi e di copertura fornita dalle garanzie, il numero di richieste di intervento presentate, comprese quelle a cui non si è dato corso, le caratteristiche dei beneficiari e l'indicazione dei relativi settori economici di appartenenza, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti e delle garanzie prestate;

c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1;

d) una stima delle ricadute in ambito economico e sociale, per settore economico di riferimento, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. Nella relazione è inserita un'apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia.

5. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.»

2. In sede di prima applicazione, la relazione di cui all'art. 17-bis della l.r. 17/2007, come introdotto dal comma 1, è presentata decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 9, 10 e 18 della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2022 ed euro 400.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1, pari a complessivi euro 700.000, trova copertura nelle risorse non utilizzate del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità, istituito presso FINAOSTA S.p.a. per l'anno 2020, dall'art. 3 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare mandato a FINAOSTA S.p.a. di trasferire le risorse di cui al comma 2 dal fondo di rota-

zione di cui all'art. 3 della l.r. 5/2020 al fondo di rotazione di cui all'art. 15 della l.r. 17/2007 nel limite di 1/10 degli importi di cui al comma 1 e al fondo di garanzia di cui all'art. 18 nel limite dei 9/10 degli importi di cui al comma 1 per ciascun anno di riferimento.

4. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge è determinato in euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 100.000 per l'anno 2023.

5. L'onere di cui al comma 4 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato), titolo 1 (Spese correnti), per euro 30.000, nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti), per euro 30.000, nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000, e nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000.

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spesa corrente).

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 luglio 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00044



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2022, n. 25.

Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento ordinario n. 4 - del 22 dicembre 2022).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione, in attuazione degli articoli 3 e 11 dello statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali, favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione e le aziende sanitarie regionali attivano reti di collaborazione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, per la coprogettazione di azioni finalizzate a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali.

3. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettività, con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro né diretto né indiretto, le proprie competenze professionali, nonché il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale di cui al comma 2.

Art. 2.

Prestazioni di odontoiatria solidale

1. Ai sensi della presente legge costituiscono prestazioni di odontoiatria solidale rivolte ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale:

a) le prestazioni di cui all'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

b) gli ulteriori interventi individuati nei progetti di cui all'art. 1, comma 3.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucro né diretto, né indiretto.

3. Lo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, delle prestazioni di odontoiatria solidale non comporta l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con le aziende del Servizio sanitario regionale presso cui viene svolta l'attività solidaristica.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere impiegati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva, né possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'azienda sanitaria regionale presso cui prestano l'attività di odontoiatria solidale.

Art. 3.

Elenco dei soggetti coinvolti in progetti di odontoiatria solidale

1. Le aziende sanitarie regionali interessate alla coprogettazione di cui all'art. 1 istituiscono, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili a partecipare ai progetti di odontoiatria solidale, e ne curano l'aggiornamento.

2. L'elenco di cui al comma 1 ha carattere meramente ricognitivo e non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di odontoiatra o di igienista dentale, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su base volontaria, previa presentazione di domanda a cura dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di dati personali e di libera circolazione delle certificazioni professionali.

4. La domanda di iscrizione costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e contiene:

- a) nominativo dell'interessato;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- e) appartenenza a ordini professionali;



f) titolo di studio accademico in possesso dell'interessato;

g) qualifica professionale posseduta o titolo di specializzazione o di abilitazione;

h) possesso di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra o di igienista dentale;

i) nominativo del titolare o direttore sanitario dello studio odontoiatrico presso cui l'interessato svolge la propria attività professionale.

5. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che svolgono attività solidaristiche indicano, altresì, i giorni e gli orari nei quali si rendono disponibili a svolgere l'attività solidale.

6. Sono in capo alle aziende sanitarie regionali l'individuazione delle modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Art. 4.

Tavolo tecnico di coordinamento

1. In attuazione dell'art. 1 è istituito presso la Direzione regionale competente della giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo di cui al comma 1.

Art. 5.

Convenzioni

1. Gli enti del Terzo settore e le aziende sanitarie regionali, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, stipulano convenzioni finalizzate a individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.

2. Gli enti del Terzo settore si fanno carico dei costi necessari all'erogazione delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attività ambulatoriale.

3. La regione favorisce il riconoscimento da parte delle aziende sanitarie regionali delle attività di odontoiatria solidale che si svolgono presso ambulatori di enti del Terzo settore o presso ambulatori privati collegati agli stessi e incoraggia la definizione di accordi di collaborazione tra aziende sanitarie ed enti del Terzo settore, che contemplano la possibilità di segnalare i bisogni di cure speciali dei pazienti.

Art. 6.

Prevenzione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 5, gli enti del Terzo settore e le aziende sanitarie regionali, possono prevedere, previo accordo con l'ufficio scolastico regionale, campagne di informazione nelle scuole indirizzate prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva finalizzate alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie odontostomatologiche, nonché per far conoscere le iniziative solidaristiche dirette alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.

2. Le campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale da svolgere nelle istituzioni scolastiche possono essere realizzate, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale, anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022

CIRIO

(*Omissis*).

23R00064

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2022, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento ordinario n. 4 - del 22 dicembre 2022*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 4/1973

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente:

«3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto in caso di raggiungimento, in ogni comune interessato dal referendum, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi; in caso contrario il quesito sottoposto a referendum si intende respinto.».



Art. 2.

*Modifiche all'art. 38
della legge regionale n. 4/1973*

1. Il secondo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 4/1973 è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento legislativo si conclude quando l'esito è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati ai sensi dell'art. 36, comma 3.»

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022

CIRIO

(Omissis).

23R00065

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 settembre 2022, n. 0112/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e in particolare l'art. 20 che stabilisce che la regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;

b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;

c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;

d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;

e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;

f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, «buone pratiche» al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;

g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della succitata legge regionale, l'Amministrazione regionale concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del terzo settore;

Visto che il comma 4 dell'art. 20 della medesima legge demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità generali riguardanti la concessione di tali contributi e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;


Preso atto che per il regolamento in oggetto, non riguardando funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali, non è stato necessario richiedere al Consiglio delle autonomie locali il parere previsto dall'art. 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Visto il testo del «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 26 agosto 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi per interventi in ambito educativo e di promozione della salute dei giovani.

2. Il regolamento disciplina altresì i requisiti dei beneficiari ed i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in base agli indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

Art. 2.

Interventi finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 22/2021, la regione, nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani, promuove e sostiene interventi per:

a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;

b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;

c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;

d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;

e) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;

f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, «buone pratiche» al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;

g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento non possono prevedere oneri finanziari a carico dei destinatari finali.

Art. 3.

Beneficiari

1. Gli avvisi pubblici determinano le tipologie ed i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi, nonché eventuali esclusioni.

2. Sono beneficiari del contributo i soggetti che promuovono progetti per sviluppare gli interventi di cui all'art. 2 individuati dagli avvisi di cui all'art. 4 tra uno o più dei seguenti soggetti:

a) i soggetti pubblici;

b) le associazioni giovanili di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22/2021;

c) i soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili, di cui agli articoli 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e 25 della legge regionale n. 22/2021;

d) gli enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le cui finalità rientrino fra quelle previste dal presente regolamento e siano coerenti con gli ambiti tematici specifici indicati dagli avvisi.

3. I soggetti di cui al comma 2, devono:

a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

c) soddisfare eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dagli avvisi.

Art. 4.

Contenuti e modalità di emanazione e comunicazione degli avvisi

1. Gli avvisi regolano nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi del presente regolamento ed individuano, in base agli indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

2. Gli avvisi sono emanati con decreto del direttore del servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito servizio, e determinano:

a) gli ambiti tematici specifici;

b) la natura e le caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari dei contributi tra quelli individuati all'art. 2;

c) l'ammontare delle risorse da destinare a ciascun ambito o ambiti specifici individuati, nel rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria;


d) la durata dei progetti, tenuto conto di quanto indicato all'art. 6 e per un periodo non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata;

e) il periodo di riferimento per l'ammissibilità delle spese;

f) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

g) le modalità di selezione dei progetti secondo le procedure valutative a sportello o a bando richiamate all'art. 6;

h) le priorità di selezione, l'eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere ed i punteggi dettagliati di valutazione per ognuno dei criteri generali indicati all'art. 6, comma 3, specificamente individuati in relazione agli ambiti tematici indicati dagli avvisi e funzionali all'elaborazione della graduatoria;



i) l'indicazione dettagliata delle spese ammissibili, in base ai principi generali di cui all'art. 8;

j) la misura massima del contributo da assegnare a ciascun progetto e il valore percentuale dello stesso sul totale delle spese ammissibili e l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento;

k) l'eventuale possibilità di cumulo dei contributi disciplinati dal presente regolamento con altri contributi o incentivi pubblici;

l) la modalità di erogazione del contributo;

m) le eventuali modalità e termini di accettazione del contributo;

n) gli obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio e alla conforme attuazione del progetto;

o) l'ipotesi di rideterminazione e di revoca dei contributi;

p) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in particolare di quanto disposto titolo II, capo III, della medesima legge.

3. Gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale regionale giovani di cui all'art. 28 della legge regionale n. 22/2021.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione allegata

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, da far pervenire all'ufficio, sono stabiliti dagli avvisi, che sono corredati da *fac-simile* della modulistica da allegare.

2. Le domande, a pena di inammissibilità, sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dagli avvisi.

3. La domanda è corredata da attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

Art. 6.

Procedure di valutazione

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2000 ed in particolare dal titolo II, capo II, i progetti di cui al presente regolamento sono valutati, secondo quanto indicato negli avvisi:

a) con procedura valutativa a sportello;

b) con procedura valutativa a bando.

2. Per la procedura valutativa a sportello lo svolgimento dell'istruttoria delle domande è posto in capo al servizio ed è diretta a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi indicati negli avvisi, l'ammissibilità delle spese.

3. Per la procedura valutativa a bando, esaurita la fase istruttoria relativamente ai requisiti di ammissibilità delle domande da parte del servizio, viene effettuata la valutazione comparata dei progetti dalla Commissione di valutazione di cui al comma 5 in base ai seguenti criteri generali:

a) complessità e completezza;

b) fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa, in relazione alla valutazione *ex ante* proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;

c) efficacia nella capacità di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente:

1) efficacia individuata *ex ante* per progetti che vengono presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai goduto di contributi pubblici;

2) efficacia individuata *ex post* in base alle evidenze dei risultati già raggiunti per progetti già realizzati nell'ambito del territorio regionale, che hanno beneficiato in passato di contributi pubblici e nei quali siano rilevati punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o circuitare il progetto nel territorio;

d) originalità e carattere innovativo, sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;

e) economicità, in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate;

f) altri criteri specifici individuati dagli avvisi.

4. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, l'ufficio provvede a richiederli, fissando un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda verrà dichiarata inammissibile.

5. In ordine alla valutazione di cui al comma 3, con decreto del direttore del servizio competente, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal direttore stesso o suo delegato e composta da almeno due funzionari della medesima struttura, di cui uno verbalizzante, ed è eventualmente integrata, in relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative previste dai corrispondenti avvisi, con altro rappresentante della Direzione cultura e sport e/o della Direzione salute, politiche sociali e disabilità.

Art. 7.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento e di concessione dei contributi

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, tutte le comunicazioni tra l'amministrazione ed i richiedenti beneficiari relative al procedimento amministrativo, comprese quelle di concessione del contributo, avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) attraverso l'indirizzo del servizio.

2. Per la procedura valutativa a sportello, esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, il contributo è concesso con decreto del direttore di servizio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute entro il termine fissato degli avvisi, nei limiti della disponibilità finanziarie.

3. Per la procedura valutativa a bando, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, sono adottati con decreto del direttore di servizio:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio stabilita dagli avvisi;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.

4. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul portale regionale giovani di cui all'art. 28 della legge regionale n. 22/2021 e tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

5. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del direttore di servizio entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nei procedimenti a graduatoria e dalla data della presentazione della domanda nei procedimenti a sportello.

6. Gli avvisi possono prevedere che, a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 3, sia comunicata dall'ufficio l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con fissazione di un termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede con lo scorrimento della graduatoria.

Art. 8.


Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative al progetto finanziato;

b) sono generate esclusivamente durante il periodo indicato dagli avvisi, chiaramente riferibili al progetto e totalmente pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono sostenute dal soggetto beneficiario del contributo.



Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori e collaboratori;

b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzatesi, a titolo esemplificativo, da imprese, cooperative e associazioni;

d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;

e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta, per un importo complessivo non superiore al 30% delle spese ammissibili;

f) canone di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;

g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;

h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

Art. 10.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;

b) spese telefoniche;

c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;

d) spese postali e bancarie;

e) retribuzione di personale impegnato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;

f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;

g) spese per l'acquisto di beni mobili immobili o strumentali;

h) imposta sul valore aggiunto (iva), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

i) tasse ed imposte al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;

j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

k) spese di tesseramento, quale, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.

Art. 11.

Rendicontazione e documentazione

1. Entro il termine stabilito dagli avvisi, i beneficiari presentano all'ufficio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli dal 41 al 43 della legge regionale n. 7/2000, nonché l'eventuale ulteriore documentazione prevista dallo stesso.

2. È ammessa la proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il termine stabilito di cui al comma 1.

3. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione della struttura presso la propria sede la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 settembre 2022, n. 0114/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2022)

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 40-sexies, della predetta legge regionale n. 42/1996, come inserito dall'art. 38 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale n. 7/2008, alla legge regionale n. 45/1988 e alla legge regionale n. 24/2006) che espressamente dispone:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai comuni singoli o associati di cui all'art. 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1029 con la quale è approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di



gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)»;

Atteso il parere favorevole, all'unanimità, alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1029/2022, espresso dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *d*), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2022, n. 1307 con la quale è approvato, in via definitiva, il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)»;

Visto lo schema di «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)», approvato in via definitiva con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1307/2022, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2022, n. 1307;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-*sexies*, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), di seguito «legge», disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *d*)-*bis* della legge, a favore dei comuni singoli o associati di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i comuni di cui all'art. 1 che hanno istituito un parco comunale o intercomunale secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge.

Art. 3.

Interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese per la gestione del parco comunale o intercomunale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda, e riconducibili a:

a) interventi relativi alle strutture presenti nel parco concernenti:

1) manutenzione ordinaria di:

1.1. sentieristica del parco, viabilità interpodereale;

1.2. passerelle, ponticelli, staccionate e recinzioni, aree di sosta e parcheggi al servizio del parco, strutture per la ricreazione e l'osservazione della fauna quali panche e tavoli, capanni, torri, percorsi mascherati, mangiatoie;

1.3. segnaletica e tabellonistica propria del parco;

2) realizzazione e sostituzione di segnaletica e tabellonistica propria del parco; le relative spese sono ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese complessivamente ammesse a contributo;


b) interventi a favore della vegetazione riguardanti:

1) sfalci e decespugliamenti realizzati anche in spazi ricreativi, archeologici, monumentali;

2) eradicazione e contenimento delle specie vegetali esotiche invasive;

3) miglioramenti forestali quali l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, ripuliture, sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari;

4) rinaturalizzazioni, piantumazione diffusa con specie erbacee caratteristiche degli specifici ambienti naturali, impianto di singole piante arboree, di filari di piante, di siepi e fasce arboreo-arbustive, anche con funzione fono assorbente o di recinzione. Le piantumazioni sono realizzate esclusivamente con specie *autoctone*;



5) ricostituzione di formazioni forestali e di cenosi erbacee su aree degradate;

6) controllo della vegetazione mediante il pascolo;

7) rimozione di rifiuti abbandonati;

c) interventi a favore della fauna selvatica relativi a:

1) fornitura di alimentazione di soccorso in caso di particolari avversità meteorologiche;

2) interventi di miglioramento ambientale per favorire la biodiversità;

d) interventi manutentivi a favore delle acque relativi al miglioramento delle acque e degli ambienti umidi, anche mediante interventi di riqualificazione fluviale sulla rete idrica minore quali olle, fontanili, sorgenti, rogge, ruscelli e canalette;

e) interventi riguardanti attività didattiche e di educazione ambientale: costo delle guide e dei laboratori didattici;

f) interventi riguardanti attività divulgative quali realizzazione e stampa di pubblicazioni del parco, mappe sentieristiche, *depliant* illustrativi, *totem* informativi illustrativi del parco, *poster*, calendari, pubblicazioni descrittive del parco, della flora, della fauna, siti web dedicati, realizzazione di video, articoli su quotidiani, e, in misura non superiore al dieci per cento delle spese complessivamente ammesse a contributo, il costo del personale che svolge attività promozionale con incarico esterno;

g) studi e progetti di natura scientifica finalizzati alla gestione naturalistica del parco: studi floristici, faunistici, geologici, paleontologici, speleologici, vegetazionali, anche volti alla realizzazione di una carta degli *Habitat* FVG dell'area parco, censimenti faunistici, studi sulla qualità biologica delle acque coerenti con le finalità di tutela del parco, strumenti di pianificazione e programmazione forestale quali piani e schede di gestione forestale;

h) attività di vigilanza del parco attribuita con incarico esterno.

Art. 4.

Avvio e termine degli interventi

1. Gli interventi sono avviati in data successiva alla presentazione della domanda di contributo e si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di cui al comma 1, presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di novanta giorni.

Art. 5.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse da quelle previste dall'art. 3 e in particolare le spese relative a:

a) opere di manutenzione straordinaria;

b) studi di fattibilità e realizzazione del logo del parco;

c) realizzazione di *gadget*;

d) spese del personale interno dei comuni.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. Ai sensi dell'art. 40-*sexies*, comma 2 della legge, il contributo è concesso nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie annuali disponibili.

Art. 7.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal comune, nel caso di parco comunale, dal comune capofila, nel caso di parco intercomunale, o da ciascun comune nel caso di parco intercomunale privo di comune capofila.

2. È ammissibile una sola domanda per ciascun parco comunale o intercomunale o per ciascun comune nel caso di parco intercomunale privo di comune capofila.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata esclusivamente mediante PEC, ed è redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di biodiversità e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo: www.regione.fvg.it corredato dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa recante gli interventi di cui all'art. 3 e relativo quadro economico;

b) computo metrico estimativo per le voci pertinenti;

c) localizzazione degli interventi, qualora pertinente.

4. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata dal *file* di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione della PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. La domanda di contributo si considera validamente inviata se:

a) inviata da casella di Posta elettronica certificata del richiedente (PEC);

b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.

Art. 8.

Avvio del procedimento e istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di biodiversità fornisce comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti istanti domanda di contributo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso).

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. Ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di biodiversità è approvata la graduatoria delle domande entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo. La graduatoria è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo: www.regione.fvg.it

2. Le domande di contributo sono valutate, con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, secondo i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

a) il settanta per cento della spesa complessiva ammissibile è costituita dalle voci di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), e d): punti 10;

b) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) riguarda le specie floristiche, faunistiche, *habitat* di cui agli allegati 1, 2, 4 e 5 della direttiva *habitat* e/o di cui all'allegato 1 della direttiva uccelli: punti 3;



c) la compartecipazione è pari o superiore al quarantacinque per cento: punti 5;

d) il programma di gestione e/o il programma finanziario del progetto di parco è entrato in vigore o è stato aggiornato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda: punti 2.

3. In caso di parità è data priorità alle domande che comportino un minore intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale. In caso di ulteriore parità è data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande determinata dalla data e dall'ora di inoltro, tramite PEC, delle stesse.

4. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di biodiversità entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini, le modalità e l'indirizzo PEC al quale inoltrare la rendicontazione.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, dipendenti da economie sopravvenute derivanti da disimpegni o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente in materia di biodiversità procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Qualora l'ultima domanda utile collocata in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale, previa accettazione da parte del richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

7. Le domande non finanziate entro l'anno solare, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'istante.

Art. 10.

Erogazione in via anticipata del contributo

1. Il beneficiario può richiedere, al momento della presentazione della domanda, l'erogazione in via anticipata del contributo fino al settanta per cento dello stesso.

Art. 11.

Variazioni

1. Non costituiscono variazione le compensazioni della spesa, nella misura massima del venti per cento, operate tra le voci di spesa già ammesse a contribuzione e tali da non modificare la posizione assegnata nella graduatoria approvata.

2. Eventuali richieste di variazione alle iniziative ammesse a contributo sono tempestivamente inoltrate al Servizio competente in materia di biodiversità presentando apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che motivi gli scostamenti previsti rispetto alla domanda presentata.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo delle iniziative ammesse a contribuzione.

4. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede alla valutazione della variazione proposta comunicando l'esito al beneficiario richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano in nessun caso un aumento del contributo concesso.

Art. 12.

Presentazione della rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 9, comma 4.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

4. La rendicontazione è presentata con una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 corredata dall'elencazione delle spese sostenute.

Art. 13.

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

3. Il contributo è rideterminato qualora:

a) la spesa complessiva rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a contributo;

b) parte della spesa rendicontata non sia riconosciuta ammissibile in fase di istruttoria;

c) sia ridotta la spesa ammessa a contributo per effetto di variazioni regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'art. 11.

4. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo, previa eventuale rideterminazione del contributo concesso ai sensi del comma 3, è adottato dal direttore del Servizio competente in materia di biodiversità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 14.

Revoca

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o se, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo, lo stesso risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utile collocato in graduatoria.

Art. 15.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge n. 241/1990 e alla legge regionale n. 7/2000.


Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00057



REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2022, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 38 del 13 agosto 2022)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e all'art. 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14

1. All'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni di spesa delle Missioni e Programmi degli interventi dell'allegato 2, ridotte nel medesimo allegato per il complessivo importo di euro 468.586.184,85, sono ripristinate nell'anno 2022 per l'importo di euro 355.457.096,91 mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per l'importo di euro 113.129.087,94 mediante quota parte delle risorse derivanti dall'adeguamento delle entrate discendenti dalle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze inerenti all'ammontare del gettito IVA spettante alla Regione per l'anno 2022.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa per l'anno 2022 di cui al comma 5, pari a complessivi euro 4.731.313,61, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione (Missione 20, Programma 3).».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito della riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia 2014-2020 (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950). Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare ove necessario la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.».

Art. 2.

Modifiche agli allegati di cui all'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14

1. Sono sostituiti i seguenti allegati di cui all'art. 4 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

d) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10).


Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13. Interpretazione autentica in materia di assegnazione di risorse dalla Regione alla Resais S.p.a.

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall'1° gennaio 2023».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.a. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'art. 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'art. 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla so-



cietà S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.».

3. Le risorse finanziarie assegnate negli anni dalla Regione a Resais S.p.a. devono intendersi erogate a titolo di contributo per il raggiungimento del suo oggetto sociale, senza alcun nesso diretto di natura corrispettiva con alcuna prestazione compreso l'eventuale utilizzo del suo personale da parte della stessa Regione o di altri soggetti.

Art. 4.

Somme derivanti dalla procedura di liquidazione dell'Ente minerario siciliano

1. Il Commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano (EMS), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare in entrata al bilancio della Regione (Titolo 3, Tipologia 400), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 2491 del codice civile, la somma di 23.000 migliaia di euro, da destinare, per l'esercizio finanziario 2022:

a) quanto a 10.000 migliaia di euro al «Fondo Sicilia» di IRFIS-FinSicilia S.p.a. per il finanziamento agevolato in favore di piccole e medie imprese che si insediano nelle zone economiche speciali (ZES) ai tassi ed alle condizioni dei finanziamenti concessi dal fondo per la realizzazione di nuovi investimenti nonché per la realizzazione di infrastrutture nelle ZES (Missione 14, Programma 1);

b) quanto a 5.000 migliaia di euro all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il finanziamento ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, mediante il criterio delle istanze a sportello, di cantieri di lavoro per disoccupati. Ogni comune può presentare una sola istanza (Missione 15, Programma 1);

c) quanto a 3.860 migliaia di euro per le seguenti finalità:

1) 50 migliaia di euro in favore del Comune di Milazzo (ME) per gli interventi straordinari di riqualificazione e valorizzazione dello spiazzo del Chiostro della Chiesa di San Francesco dei Minori osservanti, sito in via Convento nella frazione di Gliaca di Piraino (Missione 5, Programma 1);

2) 200 migliaia di euro per l'intervento di scavo archeologico in località «Stirraru» sito nel Comune di Licata, inserito nei Poli e BBCC ad alta attrattività turistica come sito culturale ed archeologico (Missione 5, Programma 1);

3) 300 migliaia di euro in favore del Comune di Racalmuto (AG) per effettuare la messa in sicurezza e il consolidamento roccioso della via Leonardo Sciascia (Missione 11, Programma 1);

4) 700 migliaia di euro in favore del Comune di Marsala, stazione appaltante dell'opera, al fine di provvedere alla riqualificazione urbana di Piazza Mameli (Missione 8, Programma 1);

5) 100 migliaia di euro in favore del Comune di Sutera per i lavori connessi alla realizzazione della nuova campana in bronzo sita all'interno della cella campanaria adiacente al Santuario Diocesano, sul Monte San Paolino (Missione 5, Programma 1);

6) 100 migliaia di euro in favore del Liceo artistico regionale «L. e M. Cascio» con sede ad Enna, Istituto Pareggiato e Paritario - complesso accorpato con il Liceo artistico regionale «Rosario Assunto» di Caltanissetta, per l'adeguamento dei locali a norme di sicurezza igienico-sanitaria ed eventuali attrezzature (Missione 4, Programma 3);

7) 300 migliaia di euro in favore del Comune di Misilmeri per la riqualificazione del campo sportivo comunale «Giovanni Aloisio» (Missione 6, Programma 1);

8) 200 migliaia di euro in favore del Comune di Chiaramonte Gulfi per consentire l'intervento di completamento, riqualificazione e messa in sicurezza del centro sportivo con annesso palazzetto dello sport sito presso il Villaggio Gulfi (Missione 18, Programma 1);

9) 300 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per consentire l'esecuzione del progetto di messa in sicurezza di via Monelli a Ragusa Ibla, strada di collegamento con Ragusa centro, nonché la sistemazione dei muri a secco, il consolidamento del costone roccioso, la sistemazione del manto stradale e l'installazione di nuova illuminazione (Missione 18, Programma 1);

10) 190 migliaia di euro in favore del Comune di Biancavilla per favorire gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana del centro storico (Missione 8, Programma 1);

11) 50 migliaia di euro per incrementare la Missione 5, Programma 1, capitolo 776015;

12) 90 migliaia di euro in favore del Comune di Linguaglossa per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa del cimitero di Linguaglossa (Missione 5, Programma 1);

13) 125 migliaia di euro in favore della Chiesa Madre di San Nicola in Trecastagni (CT) per consentire i lavori di restauro dell'organo a canne «Giuseppe Ruffini» sito nella medesima Chiesa Madre (Missione 5, Programma 1);

14) 35 migliaia di euro in favore del Comune di Acicastello per consentire i necessari interventi di recupero e messa in sicurezza della Chiesa di santa Maria Immacolata ad Acicastello (Missione 5, Programma 1);

15) 750 migliaia di euro per completare la rete di distribuzione del gas metano nelle frazioni di Iannello, Lacco, Sellica e Matini site nel territorio dell'Unione dei Comuni «Terra dei Lancia» (Missione 17, Programma 1);



16) 50 migliaia di euro per il restauro degli affreschi dell'abside della Basilica SS Annunziata di Acireale (Missione 5, Programma 1);

17) 70 migliaia di euro in favore Comune di Montalbano Elicona (ME) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Missione 18, Programma 1);

18) 150 migliaia di euro in favore del Comune di Linguaglossa per la riqualificazione del rifugio Brunek e dello Chalet delle Ginestre (Missione 7, Programma 1);

19) 100 migliaia di euro in favore del Comune di Grotte per la manutenzione straordinaria di corso Garibaldi (Missione 8, Programma 1);


d) quanto a 4.140 migliaia di euro, nell'ambito del sostegno alle misure contro i cambiamenti climatici, per la realizzazione di laghetti al servizio dell'agricoltura attraverso un bando pubblico rivolto agli agricoltori emanato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (Missione 16, Programma 1).

Art. 5.

Rifinanziamenti leggi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità di cui alle sotto-elencate leggi regionali sono variate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Variazione 2022
Parte A								
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	950.058,79
L.r. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	488.918,05
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008).	500.000,00
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	500.000,00
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001).	252.887,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	300.000,00
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	100.000,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	353.264,91
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	1.788.438,54



L.r. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.E A DECORRERE DALL'1/7/2022 PRESSO LA SAS S.C.P.A	185.721,92
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	350.000,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITOLE 147703)	100.000,00
Parte B								
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	454.757,77
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	-309.050,13
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	-71.761,80
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	-73.945,84
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514)	100.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472539	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	100.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472540	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	1.000.000,00
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLE 473738).	493.125,00
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	50.000,00
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	50.000,00
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	250.000,00
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	200.000,00
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	100.000,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STITUZIONALI.	325.000,00

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di spettacolo l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo riconosce gli organismi privati con sede legale e operativa in Sicilia con maggiori capacità produttive, distributive e con continuità nella programmazione di formazione e ricerca finanziati quali centri nazionali dal Ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attività circensi dalle specifiche disposizioni relative ai centri di produzione e centri di rilevante interesse del FUS.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 in favore degli organismi di cui al comma 2 è destinata la somma di 150 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dal FUS (Missione 5, Programma 2).



Art. 6.

Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali

1. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, all'integrazione oraria, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso lo stesso Dipartimento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.300 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo nella rubrica del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana (Missione 15, Programma 3).

2. Al fine di consentire l'integrazione oraria per il 2022, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, per il personale di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 8.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728).

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in 9.300 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2022 (Missione 20, programma 3, capitolo 215785).

Art. 7.

Trasporto pubblico locale

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 le parole «per euro 1.000.000,00» sono sostituite dalle parole «per euro 2.000.000,00» e le parole «per euro 3.500.000,00» sono sostituite dalle parole «per euro 2.500.000,00».

Art. 8.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 744.080,31 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 63.246,83 (Missione 9, Programma 5, capitolo 151001, art. 2).

Art. 9.

Modifiche alla Tabella A di cui all'art. 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A è rideterminata in euro 366.000,08 per l'anno 2022 e in euro 265.278.363,08 per l'anno 2024, comprensivi delle variazioni discendenti dalla presente legge.

Art. 10.

Riequilibrio economico finanziario della concessione di gestione degli schemi acquedottistici di sovrabito nella Regione

1. Ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.a., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.a. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4), di cui euro 8.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 7.826.825,06 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, correlata alla complessiva morosità subita da Siciliacque S.p.a. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione citata, negli ambiti territoriali ottimali per i quali trova applicazione l'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. La somma anticipata è restituita alla Regione da Siciliacque S.p.a. in tredici rate con versamento della prima rata entro un anno dalla concessione (Titolo 5, Tipologia 300).

Art. 11.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 in materia di disciplina di risorse idriche

1. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrabito di cui all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modificazioni, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al comma 1-ter.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, è istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di cui fanno parte i presidenti delle assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità o suo delegato. Il presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.



1-quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che è convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

1-quinquies. La partecipazione alla CIR di cui al presente articolo è a titolo gratuito e ai componenti della medesima non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. All'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.» sono sostituite dalle parole «si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera *e*), dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell'anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell'anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell'anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l'importo di euro 311.959,06 nell'anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).».

Art. 13.

Disposizioni varie

1. La Regione al fine di favorire la coesione socio-politica e lo sviluppo interculturale nel mediterraneo, promuovendo la formazione di giovani cittadini e segnatamente quelli appartenenti ai gruppi più svantaggiati, assegna un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 alla «Fondazione Giuseppe Benedetto *Dusmet*», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. *Dusmet*», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo (Missione 1, Programma 11).

2. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, a concedere al comitato organizzatore un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione della manifestazione denominata «*Sherbeth festival*» (Missione 7, Programma 1).

3. Dopo l'articolo 16 della legge 3 agosto 2022, n. 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (*Accesso alle strutture*). — 1. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, del benessere psico-fisico dei cani ospitati e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive o zoonosiche degli animali, l'accesso presso le strutture di cui all'art. 16 è consentito ai soli presidenti di associazioni animaliste riconosciute a livello regionale previa autorizzazione del direttore sanitario delle strutture ed in presenza dei veterinari dell'ASP competente per territorio.».

4. In attesa del riordino della disciplina regionale della rete di residenzialità per soggetti fragili, è fatto divieto di assegnare a soggetti privati postazioni di RSA. Detto divieto si applica anche alle procedure in corso che, pertanto, nelle more del suindicato riordino, si intendono sospese.

5. All'art. 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per le finalità del presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 o per l'anticipazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, sospendendo, nelle more della definizione, le disposizioni attuative emanate con il decreto interassessoriale di cui al comma 6.».

6. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole «S.A.S. S.p.a.» sono aggiunte le parole «e Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA)» e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle parole «a decorrere dall'anno 2023».

7. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022.».



8. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.a. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

9. Al comma 3 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2022, n. 15, la parola «sei» è sostituita dalla parola «sessanta».

10. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Agrigento un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per interventi straordinari igienico sanitari nelle strade urbane (Missione 18, Programma 1).

11. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 13/2022 non si applicano alle procedure discendenti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.

12. Per le finalità di cui al comma 44 dell'art. 14 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di euro 272.313,31 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326).

13. È assegnato al Comune di Acquadolci (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 100 migliaia di euro per gli interventi straordinari di manutenzione ed ampliamento dei locali ex biblioteca comunale (Missione 5, Programma 1).

14. È assegnato al Comune di Milazzo (ME), per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 50 migliaia di euro per la realizzazione del Festival del Cinema italiano, in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022 (Missione 7, Programma 1).

15. In ricordo di Lorena Quaranta è istituita, per l'anno 2022, una borsa di studio del valore di 5 migliaia di euro da assegnare a studenti meritevoli con l'obiettivo di sostenere la loro formazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Messina (Missione 4, Programma 6).

16. Per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 150 migliaia di euro in favore dei Gruppi ricerca ecologica Sicilia (Missione 9, Programma 2).

17. In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5 novembre 2020 n. 445, in sede di programmazione di fondi *extraregionali*, sono destinate all'Ente di sviluppo agricolo 10.000 migliaia di euro, al fine di sostenere gli investimenti destinati alla realizzazione e manutenzione straordinaria della viabilità rurale e per obiettivi specifici, in coerenza con i compiti istituzionali dell'ente.

18. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, dopo le parole «nonché l'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10» sono inserite le parole «e l'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni».

19. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi all'Amministrazione regionale ed alle società partecipate, la società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) dispone, nell'ambito del proprio equilibrio di bilancio, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'integrazione dell'orario di servizio fino a trentasei ore settimanali per il personale in regime di tempo parziale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

20. Al fine di assicurare il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, agli operatori impegnati nell'emergenza Covid-19 presso l'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro, cui si provvede con le disponibilità di cui al comma 9 del medesimo art. 5 anche attraverso l'utilizzo delle risorse *extraregionali* non impegnate.

21. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della Società Servizi Ausiliari S.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le Aziende sanitarie afferenti pazienti Covid. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse individuate al comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni.

22. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 34 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.027,08 (Missione 12, Programma 5, capitolo 413431).

23. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 66 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 250 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 417373).


24. È riconosciuto al Comune di Adrano un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2022, di 100 migliaia di euro per la manifestazione «Arte, Cultura e Musica» (Missione 7, Programma 1).

25. Al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e arredamento di primo impianto indispensabili al funzionamento della sede del nuovo comune, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Misiliscemi (Missione 18, Programma 1).

26. All'art. 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole «turistico ricettiva» aggiungere la parola «artigianale».

27. Al comma 46 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole «è istituito» aggiungere le parole «per l'anno 2022» e la parola «annualmente» è soppressa.

28. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce il ripristino, lo sviluppo e la fruizione delle aree attrezzate e dei rifugi del demanio forestale, anche ai fini del controllo del territorio in materia di prevenzione incendi.



29. La Regione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto regionale e in armonia con le norme contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al presente comma, assicurano nelle aree urbane la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

- a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;
- b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;
- c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.

30. Per il finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto nei siti di archeologia industriali riconosciuti come beni culturali e dotati di decreto di vincolo, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ad erogare la somma di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

31. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una tensostruttura sul territorio comunale da adibire prioritariamente ad attività di ginnastica artistica e ritmica (Missione 6, Programma 1).

32. È assegnata al Comune di Gela per l'esercizio finanziario 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili (Missione 12, Programma 2).

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 150 migliaia di euro al Museo del Mare di Gela al fine di completare l'allestimento interno dello stesso (Missione 5, Programma 2).

34. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, al libero Consorzio comunale di Ragusa un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità delle comunità montane iblee (Missione 7, Programma 1).

35. È assegnata al comune di Campofranco, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 100 migliaia di euro per la messa in sicurezza urgente del plesso scolastico L. Pirandello (Missione 4, Programma 3).

36. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modificazioni, dopo le parole «utilizzati nei lavori socialmente utili» sono aggiunte le parole «comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali».

37. È istituita la fondazione culturale «Calogero Marrone» senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Favara (AG). La Fondazione promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzioni di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dal cittadino favarese Calogero Marrone, già riconosciuto dall'Ente nazionale per la Memoria della Shoah «Giusto tra le Nazioni». La Fondazione si occupa di:

a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato e pubblicamente fruibile, riguardante la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la deportazione, la prigionia dei cittadini italiani, il dramma vissuto nei campi di concentramento e il coraggio di tutti gli schieramenti che si sono opposti al progetto di sterminio sacrificando la vita per salvare altre vite;

b) collaborare con le associazioni culturali di studi e di ricerca al fine di svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario riguardanti la vita e l'operato di Calogero Marrone;

c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;

d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore storico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;


f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. La Fondazione può ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali ed *extraregionali* (Missione 5, Programma 2).

39. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Favara approva lo statuto della Fondazione culturale «Calogero Marrone».

40. Lo statuto di cui al comma 39 prevede un consiglio di amministrazione composto:

- a) dal sindaco del Comune di Favara che lo presiede;
- b) dall'Assessore *pro-tempore* con delega ai beni culturali del Comune di Favara;
- c) da cinque membri individuati dall'Associazione culturale «Ricerca e studi Calogero Marrone» di Favara.



41. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Consorzio di irrigazione «Centuripe», al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività irrigua a causa dell'incremento dei costi per l'energia elettrica (Missione 16, Programma 1).

42. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 3 - Tabella 1, della legge regionale n. 13/2022 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377892), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 130 migliaia di euro.

43. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole «nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole «nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023»;

b) al comma 1 dell'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 31 agosto 2022» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 agosto 2023».

44. All'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell'area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.»

45. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

46. L'Assessorato regionale della Salute è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, in favore dell'«Associazione Maurizio Grin 2A Italia Onlus», un contributo pari a 250 migliaia di euro per la ricerca scientifica per l'identificazione delle cure e dei trattamenti farmacologici della sindrome del gene GRIN 2A e per la costituzione di un *network* permanente per la divulgazione dell'attività di ricerca. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

47. Per l'acquisto di dispositivi diagnostici per i centri di cui all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.

48. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali e formative nella Regione, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 70 migliaia di euro al Comune di Pozzallo per la ristrutturazione degli edifici scolastici (Missione 4, Programma 3).

49. Nell'ambito della promozione delle iniziative culturali nella Regione, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 100 migliaia di euro al fine di ospitare ed allestire la prestigiosa mostra dei manifesti cinematografici realizzati dall'artista Roberto Casaro (Missione 7, Programma 1).

50. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative disciplinate dalla presente legge e finanziate ai sensi dell'art. 23, le procedure di evidenza pubblica (Avvisi e Circolari) disposte dai competenti dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di innalzare la qualità dell'offerta formativa, prevedono il numero massimo di percorsi attivabili da ciascun ente o ne individuano il limite massimo in termini orari o finanziari, ovvero per tipologie corsuali nel rispetto dei principi di concorrenza e proporzionalità volti a favorire il perseguimento dell'interesse pubblico inteso a realizzare la più ampia partecipazione nonché la diversificazione dell'offerta formativa.»

b) all'art. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:


«1-*bis*. La data di inizio dei percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) coincide con quella stabilita per l'inizio dell'anno scolastico delle scuole secondarie di secondo grado.»

Le superiori modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

51. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro in favore del comune di Lampedusa e Linosa per far fronte alle criticità dei sistemi di acque reflue e di raccolta rifiuti connesse all'emergenza migratoria (Missione 18, Programma 1, capitolo 191318).

52. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro per i danni causati dagli incendi boschivi del mese di agosto 2021 nei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa interessati (Missione 11, Programma 2).

53. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del Comune di Melilli (SR) un contributo straordinario di 100 migliaia di euro per la realizzazione di una struttura adibita a gattile e per l'acquisto delle attrezzature necessarie, al fine di far fronte alle criticità scaturenti dall'elevato numero di gatti in strada, sia per il ricovero di prima accoglienza e di un'area sanitaria per le prime cure, organizzate così come previsto dalla normativa vigente (Missione 9, Programma 2).



54. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e ha sede presso le strutture dell'ex Centro di recupero della Fauna Selvatica di Enna all'interno della Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

55. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10 migliaia di euro per la realizzazione del percorso «Il cammino di San Giacomo in Sicilia». Per l'attuazione del presente comma è emanato apposito bando a cura dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (Missione 7, Programma 1).

56. Al fine di assicurare la ripresa economica per far fronte alle perdite scaturite dall'emergenza Covid-19 ed assicurare i servizi di accoglienza, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del Cral Trinacria per la gestione del lido della Regione Siciliana (Missione 9, Programma 2).

57. Al fine di garantire il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio in costanza dell'emergenza pandemica presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 600 migliaia di euro, di cui 150 migliaia per gli operatori dell'Ospedale Buccheri La Ferla — Fatebenefratelli e 450 migliaia per quelli dell'ISMETT (Missione 12, Programma 5).

58. All'art. 5, comma 1, lettera d), punto 1), della legge regionale n. 16/2016, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 nonché dal comma 32 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole «esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità» sono sostituite dalle parole «esistenti alla data del 30 giugno 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data».

59. All'art. 1 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «che non adottano» sono sostituite dalle parole «che non approvano»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione della presente norma, il termine "30 giugno" deve intendersi "31 agosto"».

60. Al comma 15 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2022 dopo le parole «del Servizio sanitario regionale» sono aggiunte le parole «e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'art. 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'art. 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni».

61. All'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale.»;

b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;

c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12-ter. È ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;

b) esigenze di ricongiungimenti familiari;


c) provvedimenti giudiziari;

d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;

e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.».

62. Al comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 14/2006 le parole «per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e» sono soppresse.

63. Gli assistenti della scuola materna regionale immessi in ruolo ai sensi della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15 alla chiusura definitiva della sezione regionale di appartenenza rimangono, su esplicita richiesta e con il nulla osta del dirigente scolastico, nell'istituzione scolastica di servizio nel caso in cui non esistano scuole materne regionali entro 25 km di distanza; gli stessi km sono ridotti a 10 km qualora il personale in questione goda di benefici di cui alla legge n. 104/92. Il personale inquadrato nelle categorie A e B della Regione stabilizzato con procedura prevista ai sensi del comma 12 dell'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e della circolare 12 agosto 2010, n. 8 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in servizio nella scuola materna regionale da almeno 10 anni nella medesima istituzione scolastica, rimane, su esplicita richiesta del dipendente e con il nulla osta del dirigente scolastico, alla chiusura della sezione regionale di appartenenza nell'istituzione scolastica di servizio. In assenza di tale richiesta e del nulla osta del dirigente scolastico, il personale viene trasferito in altra



Amministrazione regionale. Al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica, il personale di cui al presente comma viene impegnato per assistenza agli alunni dell'infanzia, con priorità per gli alunni della scuola materna regionale transitati nella scuola dell'infanzia statale e per lo sviluppo di progetti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 anche in rete con altri istituti scolastici. Il personale di cui al presente comma rimane nell'istituzione scolastica di servizio fino al raggiungimento della quiescenza. Dall'applicazione del presente comma non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

64. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica il Fondo per i comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di previsione nei termini indicati dalla legge ivi compresi le eventuali proroghe disposte. Le risorse erogate dal Fondo, pari a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento a favore degli enti locali e sono ripartite tra gli enti locali interessati in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

65. Al comma 5-bis dell'art. 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituito dal comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successivamente modificato dal comma 57 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

66. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore della Comunità di Sant'Egidio (Missione 12, Programma 4).

67. È concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte (Missione 12, Programma 4).

68. Per le finalità di cui all'art. 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 230 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 413722).

69. L'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è maggiorata del 30 per cento, pari a 366 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413715).

70. Al fine di non disperdere l'attività scientifica della Fondazione Gal Hassin - Centro internazionale per le Scienze astronomiche di Isnello - e rilanciarne la funzione didattica, sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 120 migliaia di euro al fine di far fronte ai costi di gestione derivati dal blocco delle attività (Missione 4, Programma 6).

71. Trovano applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022, in attuazione del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le disposizio-

ni di cui all'art. 38 bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

72. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, dopo le parole «le organizzazioni rappresentative legittimate propongono» sono aggiunte le parole «anche disgiuntamente».

73. Per le finalità di cui al comma 81 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022, le parole «nel periodo dal 1° marzo 2021 al 15 settembre 2021», sono sostituite dalle parole «nell'anno solare 2021» e le parole «è destinata la spesa di euro 247.891,68 per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022» (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

74. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 100 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto delle risorse di cui al presente comma (Missione 14, Programma 4).


75. Al fine di realizzare le manifestazioni in programma nell'ambito dell'evento «I Sentieri del vino», è concesso al comune di Biancavilla, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di 190 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

76. Per la redazione di progetti finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale è istituito nel bilancio della Regione un Fondo di rotazione (Missione 8, Programma 2) con una dotazione di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti al pagamento delle competenze tecniche da ripartire con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a favore degli IACP. A reintegro del Fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi (Titolo 5, Tipologia 200).

77. Per le finalità degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 472521).

78. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, alla spesa di euro 150 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo ed intrattenimento turistico denominato "XX edizione Artemusicultura 2022", al fine di assicurare continuità e garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell'area del Belice (Missione 7, Programma 1).

79. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,



n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

80. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 150 migliaia di euro alla Pro Loco di Acireale per attività di promozione (Missione 7, Programma 1).

81. La lettera c) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del *World wildlife fund* (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons);».

82. Per l'esercizio finanziario 2022 è concesso un contributo straordinario di 120 migliaia di euro alla Pro Loco di San Cono (CT) per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del Palazzo Baronale dei Marchesi Trigona della Foresta, Baroni di San Cono, finalizzato all'apertura al pubblico di un museo cittadino (Missione 5, Programma 2).

83. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo Sicilia Live, ente pubblico non economico strumentale della Regione, sottoposta a vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, di seguito denominata «Agenzia», dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

84. L'Agenzia di cui al comma 83 svolge, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, in raccordo con le strutture del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ogni attività e iniziativa per la valorizzazione dell'attrattività del territorio, la promozione dei suoi attrattori culturali e ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività musicali.

85. Sono organi dell'Agenzia il comitato tecnico consultivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

86. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, approva la dotazione organica, lo statuto ed il regolamento interno di organizzazione dell'Agenzia.

87. In fase di prima attuazione, il funzionamento dell'Agenzia è garantito mediante l'assegnazione di personale regionale in servizio prioritariamente presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in posizione di comando.

88. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono emanate disposizioni attuative dei commi 83, 84, 85, 86 e 87, ai sensi dell'art. 12 dello statuto regionale.

89. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 7, Programma 1).

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 14/2006.

91. In via straordinaria è consentito lo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Misiliscemi in occasione del turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per mafia.


92. Relativamente alle forme di ristoro da riconoscere ai centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificata dall'art. 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

93. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'associazione Centro di accoglienza Padre nostro (Missione 1, Programma 2).

94. In favore dell'associazione Telefono Arcobaleno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1)

95. Il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2022 è abrogato.

96. Per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è autorizzata la spesa di 129.985,33 euro per l'anno 2022 e di 311.964,80 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (Missione 1, Programma 10, capitolo 190001), che trova copertura per gli anni 2022 e 2024 mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e, per l'anno 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 7, Pro-



gramma 1, capitolo 472514 del bilancio della Regione. Per gli anni successivi si provvede, entro lo stesso limite massimo di 311.964,80 euro per ciascun esercizio, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'apposito Fondo costituito presso il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

97. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, le parole "la Regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio," sono sostituite dalle parole "la Regione favorisce la promozione, mediante concessione del proprio patrocinio gratuito,".

98. Al comma 58 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2022-2024». Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) l'ultimo periodo è abrogato.

99. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 95 migliaia di euro per la valorizzazione del parco archeologico di Marsala (Missione 5, Programma 1)

100. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142602).

101. Per le finalità di cui al comma 42 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'ulteriore spesa di 150 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 872426).

102. Ad integrazione delle agevolazioni previste dallo Stato per il carburante agricolo e per far fronte allo stato di emergenza idrica causata dai cambiamenti climatici, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere contributi alle imprese agricole, finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo, nel limite massimo di 2.580 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della disciplina prevista per gli aiuti al carburante agricolo (Missione 16, Programma 1).

103. In forza dell'art. 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'industria 5 aprile 2001 e 17 novembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 mag-

gio 2000, n. 10, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'Inps dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione e i relativi trattamenti di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo Inps vigente in ciascuna delle annualità da considerare, purché antecedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, con esclusione dei medesimi trattamenti pensionistici e di reversibilità già erogati dai Consorzi ASI in liquidazione a valere sulle proprie disponibilità liquide, che si mantengono quali diritti acquisiti.


104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, rispettivamente, la spesa nella misura massima di 1.230 migliaia di euro, di 1.220 migliaia di euro e di 1.215 migliaia di euro, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) del bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per gli esercizi 2022 e 2024 e, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 2, capitolo 342525) di cui all'Allegato 1 dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2022.

105. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2022 - Allegato 1 - Parte A (Missione 7, Programma 1, capitolo 473702) (Taormina Arte) è autorizzata la spesa di 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

106. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 13/2022 — Tabella I (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752) (Taobuk Festival) è autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

107. Agli oneri dei commi 105 e 106 si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 377316 e di 10 migliaia di euro delle disponibilità della Missione 5, Programma 2, capitolo 473707 e, per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di 1.400 migliaia di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

108. Nelle more della formazione ed approvazione dei PUG, i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'art. 10 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e/o di altre disposizioni determinano la modifica permanente della programmazione urbanistica purché gli immobili siano stati già realizzati ed i titoli rilasciati almeno diciotto mesi



prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2. In sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG si deve tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio di cui al presente comma. È altresì consentito per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali su richiesta degli aventi titolo.

109. È riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, in favore del consorzio di bonifica di Siracusa (Missione 16, Programma 1).

Art. 14.

Proroga termine programmi d'investimento PO FESR 2014-2020

1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale, a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo regionale FESR 2014-2020, è prorogabile, a istanza di parte, sino alla data del 30 giugno 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risultasse antecedente alla suddetta data, fermo restando che, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento potranno essere concesse nel rispetto categorico dei termini fissati dall'Unione europea per la chiusura del Programma operativo regionale FESR 2014-2020.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa previa verifica dell'avvio dei programmi d'investimento da accertare sulla base di titoli di spesa quietanzati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono esclusi dall'applicazione della proroga di cui al presente articolo i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso decreto di revoca delle agevolazioni.

4. I Dipartimenti regionali competenti per i procedimenti di concessione garantiscono, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza in merito alle istanze di proroga, le tempistiche e le condizioni di ammissibilità della spesa sul PO FESR 2014-2020.

Art. 15.

Rifinanziamento articolo 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 per le finalità dell'art. 15 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2022, di 150 migliaia di euro (Missione 8, Programma 1, capitolo 446521). Ai relativi oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109306.

Art. 16.

Mancata attivazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali

1. I contributi straordinari assegnati ai sensi delle disposizioni di seguito indicate sono revocati, nell'ipotesi in cui i comuni assegnatari non provvedano a richiederne entro il 31 dicembre 2022 l'erogazione fornendo, ove necessario, il piano di utilizzo delle risorse trasferite per le medesime finalità:

a) comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

b) comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni;

c) comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni;

d) comma 6, lettere a), b) e c), dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2019 e comma 4, lettere a), b) e c), dell'art. 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

e) comma 13 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e comma 7-bis, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni;

f) comma 6, lettere d) ed e), dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni e comma 4, lettera d), dell'art. 25 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni;

g) comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.


2. L'erogazione delle risorse riferite ai contributi individuati dal comma 1 è subordinata alla dimostrazione, a cura dell'ente locale beneficiario, dell'effettivo utilizzo, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento, di almeno l'80 per cento delle somme trasferite per le medesime finalità.

Art. 17.

Deroghe all'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. Qualora all'esito dei controlli da effettuarsi a norma dell'art. 114 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non dovessero essere verificati i presupposti per l'assegnazione aggiuntiva spettante ai sensi del terzo periodo del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni i comuni beneficiari sono tenuti a restituire quanto ricevuto nell'arco del triennio, con modalità da concordare con l'amministrazione erogatrice (Titolo 3, Tipologia 500).

2. Le somme recuperate per effetto del comma 1 sono reiscritte nel bilancio regionale con decreto del ragioniere generale e destinate con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).



Art. 18.

Modifiche al comma 16 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Al comma 16 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole «entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15».

Art. 19.

Modifiche al prospetto allegato e all'Allegato 1 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Al prospetto allegato della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nella parte oneri «B2 Maggiori spese finali» - articolato le voci:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 190001	55.467,00	0,00	0,00
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 108006	22.525,00	0,00	0,00
Art. 17, commi 1 e 2 – rifinanziamenti autorizzazioni di spesa – Allegato 1 Parte A e Parte B	171.368.723,45	23.48.027.822,83	24.223.045.515,92

sono sostituite dalle seguenti:

OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 190001	55.467,00	55.467,00	55.467,00
Art. 14, comma 20 - ulteriori disposizioni varie - cap. 108006	22.525,00	22.525,00	22.525,00
Art. 17, commi 1 e 2 – rifinanziamenti autorizzazioni di spesa – Allegato 1 Parte A e Parte B	171.368.723,45	47.949.830,43	222.967.523,92

2. All'Allegato 1 di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13/2022 le righe:

Norma di riferimento	M	P	T	A	R	Capi-	De-	N	Autorizzazioni di spesa ante LF 0/2022			Totale Variazioni LF 0/2022			Totale riduzioni art. 18 LF 0/2022	Risultante LF 0/2022			
									2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2022	2022 con riduzione Allegato 2	2023
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza		300.000,00	560.670,04	0,00	1.100.000,00	289.329,96	850.000,00	- 371.250,00	1.400.000,00	1.028.750,00	850.000,00	850.000,00
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE B									127.987.446,61	178.762.799,11	65.000.000,00	127.939.208,18	70.440.658,56	184.083.350,42	- 101.841.527,87	255.926.654,79	154.085.126,92	249.203.457,67	249.083.350,42
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE A – PARTE B									204.038.946,73	275.397.990,55	78.500.000,00	171.368.723,45	48.027.822,43	223.045.515,92	- 128.769.762,78	375.407.670,18	246.637.907,40	323.425.812,98	301.545.515,92

sono sostituite dalle seguenti:

Norma di riferimento	M	P	T	A	R	Capi-	De-	N	Autorizzazioni di spesa ante LF 0/2022			Totale Variazioni LF 0/2022			Totale riduzioni art. 18 LF 0/2022	Risultante LF 0/2022			
									2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2022	2022 con riduzione Allegato 2	2023
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza		300.000,00	560.670,04	0,00	1.100.000,00	211.337,96	772.008,00	- 371.250,00	1.400.000,00	1.028.750,00	772.008,00	772.008,00
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE B									127.987.446,61	178.762.799,11	65.000.000,00	127.939.208,18	70.362.666,56	184.005.358,42	- 101.841.527,87	255.926.654,79	154.085.126,92	249.125.465,67	249.005.358,42
TOTALE ALLEGATO 1 – PARTE A – PARTE B									204.038.946,73	275.397.990,55	78.500.000,00	171.368.723,45	47.949.830,43	222.967.523,92	- 128.769.762,78	375.407.670,18	246.637.907,40	323.347.820,98	301.467.523,92



Art. 20.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«9. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC).»;

b) il comma 10 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«10. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la procedura per la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.»;

c) al comma 12 dell'art. 13 il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.»;

d) il comma 13 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.»;

e) il comma 69 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste.

Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.»;

f) il comma 89 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.»;

g) il comma 11 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«11. Nel limite di 2.200 migliaia di euro sono destinate per l'anno 2022 occorrenze finanziarie, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per interventi a favore dei comuni rientranti nei parchi, per l'acquisto di mezzi spazzaneve. Il riparto tra i comuni è definito mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale della protezione civile. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.»;

h) il comma 40 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«40. Agli oneri finanziari per l'attuazione delle misure di cui al comma 39, nel limite di 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.»;

i) alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 dopo le parole «degli utenti.» sono aggiunte le parole: «Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.»;


l) al comma 73 dell'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «contributo di euro 300» sono sostituite dalle parole «contributo una tantum dell'importo massimo di euro 300 per l'anno 2022»;

2) le parole «È istituita la «Banca dei capelli» con la funzione di radicare la cultura della donazione.» sono soppresse;

3) le parole «in via sperimentale.» sono soppresse;

4) le parole «Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.» sono soppresse.



m) il comma 7 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«7. L'articolo 14 della legge regionale n. 10/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Impianto regionale di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto*). — 1. In coerenza con la normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono definite le tipologie e il numero di impianti di trattamento, trasformazione o smaltimento dell'amianto da realizzare sul territorio regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4.»;

n) il comma 95 dell'art. 13 è abrogato;

o) ai commi 1 e 2 dell'art. 4 le parole «avanzi di amministrazione» sono sostituite dalle parole «avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 rappresentato nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 approvato in via definitiva»;

p) al comma 1 dell'art. 14 le parole «subingresso nella licenza» sono sostituite dalle parole «subingresso nell'attività» e dopo le parole «altro soggetto,» aggiungere le parole «previa acquisizione di licenza da parte del subentrante».

Art. 21.

Modifiche ai commi da 30 a 35 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. I commi da 30 a 35 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono sostituiti dal seguente:

«30. Con regolamento, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Regione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale approvate con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia, sono dettate le disposizioni applicative in materia di contabilità regionale. Il regolamento indica le abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.».

Art. 22.

Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale

1. Al comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole «le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ad esclusione delle amministrazioni regionali» sono aggiunte le parole «e dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione».

Art. 23.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 dopo le parole «il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti» sono aggiunte le parole «e dell'autorità regionale per l'innovazione tecnologica».

Art. 24.

Modifiche all'art. 81 della legge 15 aprile 2021, n. 9

1. Al comma 6 dell'art. 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole «per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta» sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di pernottamento a trasferta».

Art. 25.


Modifiche all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. Al comma 4 dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni dopo le parole «e successive modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le parole «e, per le qualifiche a basso contenuto professionale, dal bacino "PIP Emergenza Palermo" di cui all'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, previo accertamento dell'avvenuto inserimento lavorativo nel Piano di Inserimento Professionale a seguito di procedura selettiva effettuata dai competenti servizi per l'impiego della Regione. Fino all'assunzione dei soggetti di cui al presente articolo da parte delle società a partecipazione pubblica regionale continuano a trovare applicazione agli stessi le misure di sostegno al reddito assicurate dalla vigente normativa in materia. Dall'applicazione della presente nonna non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle attuali previsioni della legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 e successive modificazioni».

Art. 26.

Contributi rete viaria autostrade del mare

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti italiani. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento



dell'Unione europea. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Art. 27.

Rifinanziamento articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

1. Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è autorizzata la spesa di euro 3.109.397,82 per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 7, Programma 1, capitolo 474102), cui si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 28.

Norme in materia di pagamento della tassa automobilistica

1. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dall'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, al fine di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica prevista dal comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministero delle Finanze n. 418/1998 e del Pubblico Registro Automobilistico, anche per evitare contenziosi, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Gli importi delle sanzioni e degli interessi non sono stati previsti tra le entrate del bilancio regionale 2022/2024 e pertanto non determinano una minore entrata per le casse regionali.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola «naufragi» sono aggiunte le parole «o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare».

Art. 30.

Comitato Tecnico servizi di trasporto su gomma e marittimo

1. Ai fini di un'adeguata erogazione dei servizi di trasporto su gomma e marittimo, è istituito un Comitato Tecnico con lo scopo di vigilare sull'adempimento dei contratti stipulati tra la Regione e le società di trasporto, formato da due rappresentanti delle società, da due rappresentanti del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e da un rappresentante designato dall'associazione dei consumatori.

Art. 31.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13

1. Al comma 15 dell'art. 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, al secondo periodo, dopo le parole «il suddetto divieto» è aggiunta la parola «non» e la parola «anche» e le parole «determinando la sospensione degli stessi» sono soppresse.

Art. 32.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per cento-cinquantuno giornate lavoratori ai fini previdenziali, formato da 52 unità;»;

b) la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518), si provvede per l'esercizio finanziario medesimo mediante corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009.

Art. 33.


Rifinanziamento art. 2, comma 22 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35

1. Per le finalità previste dal comma 22 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 13, Programma 1, capitolo 155826), cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 108009.

Art. 34.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.



Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2022

MUSUMECI

L'Assessore regionale per l'economia: ARMAO
(*Omissis*).

23R00074

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17.

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

(Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 56 del 16 dicembre 2022, n. 44

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi regionali del 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante: «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni» come modificato dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 3 agosto 2017, n. 18;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'articolo 4, comma 6;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'articolo 11;

Visto l'articolo 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 21 giugno 2012, n. 52 ed, in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, recante: «Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il «Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8»;


Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9, con il quale è stato approvato il nuovo «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3»;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante «Legge di stabilità regionale 2022-2024», ai sensi del quale «Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità»;

Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il citato decreto del Presidente della Regione siciliana n. 29/2018, al fine di allinearli alla nuova previsione normativa contenuta nell'articolo 2 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale n. 13/2022;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 459/2022, reso nell'adunanza di sezione in data 20 settembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 28 settembre 2022;



EMANA
il seguente regolamento

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Regione siciliana
16 novembre 2018, n. 29*

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, è sostituito dal seguente:

a) «3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione in-

terna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione».

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 4 ottobre 2022

MUSUMECI

(*Omissis*).

23R00075

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-010) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 3 1 1 *

€ 3,00

